

**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione civile

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 02/04/2015

**n.** 6777

**Classificazioni:** Danno morale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi	-	Presidente	-
Dott. D'ANTONIO Enrica		Consigliere	-
Dott. BLASUTTO Daniela	-	rel. Consigliere	-
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni		Consigliere	-
Dott. AMENDOLA Fabrizio		Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21280/2008 proposto da:

G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato COLARIZI  
Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO  
COLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FINEGIL EDITORIALE S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo,  
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FREZZA,  
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 281/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,  
depositata il 28/08/2007 R.G.N. 1037/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
19/02/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato MOZZILLO FABRIZIO per delega COLARIZI MASSIMO;

udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte di appello di Bologna, riformando in parte la sentenza di primo grado, in accoglimento limitato degli appelli principale ed incidentale, confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico svolto dal Dott. G.M. alle dipendenze della Finegil Editoriale, editrice del quotidiano la "Gazzetta di Reggio", ritenuta spettante la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, dichiarava che la retribuzione dovuta al ricorrente, per la prestazione svolta dal 15 settembre 1993 al 3 marzo 1998, era pari ad Euro 65.000,00, così determinata equitativamente ex art. 432 c.p.c., in luogo del più favorevole trattamento commisurato alla retribuzione del redattore di prima nomina, riconosciuto in primo grado per tredici mensilità; per l'effetto, condannava la società al pagamento alla differenza tra la suddetta somma e quanto già corrisposto (Euro 33.920,90), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; confermava le ulteriori statuizioni economiche emesse dal giudice di primo grado in conseguenza della dichiarata illegittimità del licenziamento, nonchè la condanna della convenuta al risarcimento del danno alla professionalità per mancata esecuzione dell'ordine di reintegra nel posto di lavoro, per il quale in primo grado era stato liquidato un risarcimento pari a L. 36.000.000. Compensava tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, ferma la condanna della società al pagamento dei restanti 2/3, e compensava le spese del grado di appello.

Per la cassazione di tale sentenza il Dott. G.M. propone ricorso, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Finegil Editoriale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione al CNLG (art. 2 e art. 36, comma 2), nonché vizio di motivazione, per erronea determinazione della retribuzione a lui spettante in qualità di collaboratore fisso, avente riflessi anche sulla determinazione dell'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo. Deduce che, considerato l'elevato numero delle collaborazioni mensili, pari ad una media di ottantacinque articoli, e moltiplicato il compenso unitario determinato sulla base dei minimi previsti dal contratto collettivo, il risultato, pur applicando un indice di riduzione proporzionale in relazione al numero delle collaborazioni, non dovrebbe discostarsi dal trattamento determinato ex art. 36, comma 2, CNLG per i redattori di prima nomina, mentre la determinazione operata dalla Corte di appello, prescindendo dal criterio di proporzionalità anzidetto, aveva attribuito un compenso inferiore.

Il ricorrente, formulando i prescritti quesiti di diritto, chiede se, ai sensi dell'art. 36, comma 2, CCNL al giornalista pubblicista che esercita attività giornalistica in via esclusiva quale collaboratore fisso alle dipendenze di un editore prestando opera quotidiana con orario di lavoro di massima pari a trentasei ore settimanali spetti il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per i giornalisti professionisti con qualifica di redattore dipendenti da editori di quotidiani, con esclusione di quanto concerne gli aspetti previdenziali e infortunistici gestiti dall'INPGI (punto A8 ric.); se la retribuzione mensile del collaboratore fisso debba essere determinata in proporzione alle collaborazioni mensili, oltre che in proporzione all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza della materia trattate (punto A10a); se il criterio di proporzionalità tra la retribuzione e il numero delle collaborazioni previsto dall'art. 2, u.c., CNLG debba o meno utilizzare, come parametro di riferimento, il rapporto posto dalla medesima norma contrattuale e dalla relativa tabella tra l'effettuazione di due, quattro o otto collaborazioni mensili e determinati trattamenti retributivi minimi garantiti (punto A10b) e se la medesima disposizione contrattuale debba essere interpretata nel senso di inibire la determinazione della retribuzione del collaboratore fisso in importo significativamente inferiore a quello derivante dalla applicazione, al numero delle collaborazioni effettivamente eseguite, dal medesimo rapporto proporzionale individuato contrattualmente tra l'effettuazione di due, quattro o otto collaborazioni mensili e i relativi trattamenti retributivi minimi garantiti (punto A10c). Chiede inoltre se il criterio di proporzionalità debba o meno utilizzare come parametro di riferimento l'equiparazione posta tra l'art. 36 CNLG tra il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti inseriti organicamente in redazione e il trattamento economico e normativo spettante ad un pubblicista che eserciti l'attività giornalistica in via esclusiva prestando opera quotidiana, con orario di massima di trentasei ore settimanali e se la disposizione contrattuale di cui all'art. 2, u.c., debba essere interpretata nel senso di inibire la determinazione della retribuzione del collaboratore fisso che eserciti attività giornalistica in via esclusiva prestando opera quotidiana con orario di massima di trentasei ore in un importo significativamente inferiore rispetto a quello derivante dalla applicazione del disposto dell'art. 36 CNLG e della equiparazione con il trattamento normativo ed economico del giornalista professionista ivi previsto.

Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è destituito di fondamento, in quanto il trattamento del collaboratore fisso, anche se pubblicista, è quello previsto dall'art. 2 CNLG, cui rinvia l'art. 36, u.c. (pubblicisti collaboratori fissi), e che fa riferimento ad una "retribuzione proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza della materia trattata, ed al numero mensile delle collaborazioni". Nè può essere richiamato, quale "tertium comparationis" il pubblicista di cui all'art. 36 con orario settimanale di trentasei ore, poichè non risulta dalla sentenza impugnata che avesse formato oggetto di accertamento l'osservanza da parte

del G. di un preciso orario di lavoro, nè tanto meno l'obbligo di prestazione quotidiana, altro presupposto richiesto dall'art. 36, comma 1, CNLG; d'altra parte, lo stesso art. 36 rimanda, per il pubblicista collaboratore fisso, alla disciplina di cui all'art. 2, confermando la diversità tra le due posizioni organizzative. L'equiparazione posta dall'art. 36 CNLG, ai fini retributivi, tra il pubblicista che presta attività quotidiana con orario di massima di trentasei ore settimanali e il redattore è giustificata dalla assimilabilità tra le due figure quanto a due caratteri che invece difettano nel collaboratore fisso, ossia la quotidianità della prestazione, a sua volta riferibile all'obbligo di continuità (che è requisito diverso dal carattere continuativo della redazione di articoli), e all'osservanza di preciso orario di lavoro, che non corrisponde alla durata della prestazione svolta dal collaboratore fisso nel curare il settore di competenza.

Quanto al parametro costituito dal valore unitario della singola collaborazione desunta dalle tabelle allegate al CNLG per due, quattro o otto collaborazioni mensili, trattasi di criterio dettato per evitare uno sconfinamento inferiore al minimo contrattuale, ma esso non costituisce un'indicazione vincolante per riproporzionare, con criterio puramente matematico, la retribuzione spettante in caso di collaborazioni superiori a otto, stante il concorrente rilievo che l'art. 2 CNLG attribuisce agli altri criteri ivi indicati, costituiti dall'impegno di frequenza della collaborazione, dalla natura e dall'importanza delle materie trattate e dal numero mensile delle collaborazioni.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in merito alla retribuzione spettante al collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CNLG, che, fornendo le disposizioni contrattuali la soglia minima relativa a collaborazioni di 4 o 8 pezzi al mese, rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un logico criterio per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalle disposizioni collettive (Cass. n. 17403 del 2011).

Potrebbe pertanto effettivamente risultare violato, nel quomodo, il canone di proporzionalità e di equa determinazione della retribuzione laddove si provvedesse a tale adeguamento dividendo semplicemente il compenso pattuito per le collaborazioni previste, moltiplicandolo quindi per tutti gli articoli o pezzi giornalistici prodotti, senza congruamente accertare l'impegno di frequenza richiesto e la natura ed importanza delle materie trattate che parimenti contribuiscono, in base al c.c.n.l.g. (art. 2, comma 4), a quantificare la retribuzione dovuta (cfr. Cass. n. 290 del 2014).

Quanto alla liquidazione delle prestazioni, la Corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui, quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 c.p.c.; l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purchè la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr. Cass. n. 50 del 2009, n. 4047 del 2013).

Nel caso di specie, la motivazione della decisione ha dato adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale la Corte territoriale è pervenuta alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. Difatti, ha evidenziato che il Dott. G. aveva redatto, nel periodo settembre 1993 - marzo 1998, circa 4.443 collaborazioni, corrispondenti a circa tre articoli al giorno; aveva assunto anche incarichi diversi da quelli di competenza; aveva partecipato all'attività organizzativa interna della redazione (turni serali e festivi, riunioni di redazione e sostituzione di redattori assenti dal servizio). Ha quindi ritenuto di valorizzare la "particolare e non comune intensità della collaborazione", la "meritevolezza della prestazione...." e l'importanza - per un quotidiano a diffusione locale - della materia trattata (cronaca giudiziaria). Avuto riguardo a tali elementi ha determinato il valore della collaborazione ex art. 432 c.p.c., in complessivi Euro 65.000,00, cioè in una somma "ampiamente superiore a quella di fatto erogata al collaboratore" e che rappresentava "circa la metà dello stipendio tabellare del redattore ordinario, compreso il TFR (quantificabile, secondo la consulenza tecnica, in complessivi Euro 128.798,44)".

La sentenza ha dunque utilizzato tutti i parametri indicati dal contratto collettivo (art. 2) e risulta sorretta da una motivazione congrua e immune da vizi logici e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 2059 e 2043 c.c. ed in relazione all'art. 388 c.p. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello respinto la richiesta di risarcimento del danno morale conseguente alla mancata esecuzione del provvedimento cautelare che aveva disposto la reintegra del ricorrente nelle mansioni. Si chiede se, ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 2, il rifiuto del datore di lavoro si ottemperare al provvedimento cautelare che disponga la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro integri un comportamento elusivo penalmente rilevante, e se, accertato il rilievo penale dell'illecito rifiuto, sia dovuto al lavoratore ex art. 2059 c.c., il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza di detto illecito e se il medesimo debba o meno essere considerato ricompreso nel risarcimento ex art. 18 Statuto dei lavoratori.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che non integra il reato previsto dall'art. 388 c.p., comma 2, la mancata ottemperanza all'ordine del giudice civile impartito ex art. 700 c.p.c., ed avente ad oggetto la reintegrazione di un dipendente nel posto di lavoro (Cass. pen. n. 33907 del 2012); è stato difatti osservato come, stante la tecnicità del lessico utilizzato dal legislatore nel parlare di "proprietà, di possesso e di credito", l'art. 388 c.p., abbia mutuato dal diritto civile il proprio apparato concettuale, da cui la conseguenza che resta esclusa la configurabilità di tale reato in relazione alle situazioni in cui il provvedimento cautelare non sia stato emesso a tutela di un diritto di credito in senso stretto, pur potendo verificarsi che dal vulnus operato in danno del titolare della situazione soggettiva derivino conseguenze economiche negative.

A tale riguardo, ossia in relazione alle conseguenze patrimoniali che il lavoratore subisce per il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di reintegra nel regime di tutela reale della L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18 (nella formulazione *ratione temporis* applicabile), il danno è predeterminato dal legislatore, con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ferma la possibilità di allegazione di un danno patrimoniale ulteriore (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9073 del 2013).

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui è stata disposta la parziale compensazione delle spese di primo grado e la compensazione integrale di quelle di appello, non essendovi un rapporto tra la decurtazione di un terzo e la qualità della soccombenza delle parti.

Anche tale motivo è infondato.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 2149 del 2014).

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

**PQM**  
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e

15% per spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015

Note

[REDACTED]

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 18.05.2015

---

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156